



# **CITTA' DI SEREGNO**

## **INDIRIZZI PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI SEREGNO PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI**

### **Articolo 1**

#### **Ambito di applicazione**

1. I presenti indirizzi vanno osservati per la nomina, la designazione, la revoca e la decadenza dei rappresentanti del Comune di Seregno presso enti, aziende ed istituzioni.

### **Articolo 2**

#### **Presentazione delle candidature**

1. Hanno facoltà di presentare candidature:

- a) i consiglieri comunali;
- b) i partiti, le liste civiche presenti in Consiglio, e le associazioni politiche aventi sede nel territorio comunale di Seregno;
- c) i gruppi di almeno 50 elettori iscritti nelle liste del Comune di Seregno;
- d) le organizzazioni sindacali e di categoria che hanno sede nella Provincia di Monza e della Brianza;
- e) le associazioni che hanno sede nel Comune di Seregno iscritte al relativo Albo;
- f) gli Ordini ed i collegi professionali aventi sede nella Provincia di Monza e della Brianza.

2. Ogni proponente deve indicare, nella nota di presentazione della candidatura, il possesso dei requisiti che lo legittimano alla proposta e l'ente, azienda e istituzione per il quale la candidatura è presentata.

3. Le candidature presentate dai partiti e dalle associazioni politiche devono essere presentate dai relativi rappresentanti.

4. Le candidature presentate dai gruppi di elettori devono riportare le generalità dei sottoscrittori (luogo e data di nascita, via di residenza) e la loro firma autografa e devono essere corredate dalla fotocopia del documento d'identificazione di ciascun firmatario e dall'indicazione della persona autorizzata a rappresentare il gruppo.

5. Le candidature presentate dalle organizzazioni sindacali e di categoria, dalle associazioni e dagli Ordini e dai collegi devono essere sottoscritte dai legali rappresentanti.

### **Articolo 3**

#### **Modalità di presentazione delle candidature**

1. Le candidature sono indirizzate al Sindaco, a seguito di avviso adeguatamente pubblicizzato.

2. Il termine per la presentazione delle candidature non può essere inferiore a quindici giorni dalla data di pubblicazione del predetto avviso.

3. Le candidature devono, a pena di inammissibilità, essere corredate:

- a) dalla dichiarazione di accettazione della candidatura e di disponibilità all'incarico da parte dell'interessato;
- b) dal curriculum sottoscritto dal candidato;<sup>1</sup>
- c) dalla dichiarazione di possedere i requisiti per la elezione a consigliere comunale;
- d) dalla dichiarazione del candidato che non sussiste a suo carico alcuna causa di inconferibilità di cui al decreto legislativo n. 39/2103;<sup>2</sup>
- e) dalla dichiarazione del candidato che non sussiste a suo carico, ai sensi delle disposizioni vigenti, alcuna ulteriore causa ostativa allo specifico incarico al quale la candidatura si riferisce;<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Gli artt. 55, comma 3, e 56, comma 4, del vigente statuto comunale prevede, relativamente alle cariche relative alle aziende speciali ed alle società (per azioni e non) prevedono rispettivamente che "Gli amministratori sono scelti fra coloro che sono eleggibili alla carica di consigliere comunale e scelti con criteri di prestigio, di competenza o di esperienza politico-amministrativa. Inoltre devono possedere una speciale competenza tecnica e/o amministrativa per studi compiuti, per funzioni svolte presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti, competenza documentata da apposito curriculum ...." e che "Spetta al Sindaco, in conformità a quanto previsto dal comma 3° del precedente art. 55 ovvero secondo le diverse modalità stabilite negli atti costitutivi societari approvati dal Consiglio Comunale, designare i componenti del consiglio di amministrazione ... di spettanza del Comune ...."

<sup>2</sup> **Art. 20, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39:**

"All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto".

<sup>3</sup> A titolo meramente esemplificativo si riportano le seguenti:

a. art. 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2006, n. 296:

"Non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi.";

b. art. 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 168:

"Non possono essere nominati amministratori di società partecipate da enti locali coloro che nei tre anni precedenti alla nomina hanno ricoperto la carica di amministratore, di cui all'articolo 77 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, negli enti locali che detengono quote di partecipazione al capitale della stessa società".

La disposizione testé citata si applica agli organismi disciplinati dallo stesso decreto di cui all'art.1, "Ambito di applicazione" di tale decreto, laddove prevede che:

"1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, di seguito denominato «articolo 23-bis», si applica ai servizi pubblici locali di rilevanza economica, di seguito denominati «servizi pubblici locali».

2. Con riguardo alla gestione del servizio idrico integrato restano ferme l'autonomia gestionale del soggetto gestore, la piena ed esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche, nonché la spettanza esclusiva alle istituzioni pubbliche del governo delle risorse stesse, ai sensi dell'articolo 15, comma 1-ter, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.

3. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento:

a) il servizio di distribuzione di gas naturale, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

b) il servizio di distribuzione di energia elettrica, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e alla legge 23 agosto 2004, n. 239;

c) il servizio di trasporto ferroviario regionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

d) la gestione delle farmacie comunali, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475;

e) i servizi strumentali all'attività o al funzionamento degli enti affidanti di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni";

c. art. 11, commi 1, 8, 11 e 12, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175:

"1. Salvi gli ulteriori requisiti previsti dallo statuto, i componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.";

"8. Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori.

- f) dalla dichiarazione del candidato di possedere qualificata e comprovata esperienza per titoli di studio acquisiti, per funzioni svolte ed esperienze maturate presso aziende pubbliche o private o per attività di lavoro, anche libero professionali, che abbiano consentito di acquisire significative capacità di gestione tecnico-amministrativa di problematiche complesse come riportato di seguito nella stessa;
- g) dalla dichiarazione del candidato di non avere subito condanne penali e di non essere a conoscenza di procedimenti penali a proprio carico e con assenza di conflitti di interesse;
- h) dalla dichiarazione del candidato di possedere requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia limitatamente alle società partecipate in via diretta;
- i) dalla dichiarazione della situazione reddituale riferita all'ultima scadenza di legge anteriore al momento della candidatura.

4. La sottoscrizione delle dichiarazioni di cui alle lettere c), d), e), f), g), h) ed i) del precedente punto 3 deve essere resa in presenza del personale della segreteria comunale oppure accompagnata da fotocopia semplice di un documento d'identità.

#### Articolo 4

#### Valutazione delle candidature

1. Le candidature sono sottoposte all'esame tecnico preliminare del Segretario Generale che esprime parere di ammissibilità in merito sulla base dei presenti indirizzi.

2. Il Sindaco, nell'ambito delle candidature ammesse e nel rispetto del principio delle pari opportunità, individua, sulla base della competenza e dell'esperienza dei candidati in relazione allo specifico incarico cui ciascuna candidatura si riferisce, il soggetto da nominare o designare.

3. Alle nomine e designazioni procede con proprio atto motivato il Sindaco.

4. In mancanza di presentazione di candidature ammissibili, il Sindaco procede direttamente, con proprio atto motivato, alle nomine e designazioni. La stessa facoltà può essere esercitata dal Sindaco nel caso in cui le candidature ammesse risultino inferiori al doppio dei soggetti da nominare per ciascun incarico.

5. Il Sindaco è tenuto a comunicare ai consiglieri comunali i provvedimenti di nomina corredato dai criteri di scelta entro sette giorni oppure, nel caso in cui nel medesimo lasso di tempo sia convocato il Consiglio Comunale, informa direttamente i consiglieri comunali in seduta.

6. Le nomine e i relativi criteri di scelta verranno resi pubblici sul sito del Comune.

---

9. *Gli statuti delle società a controllo pubblico prevedono altresì:*

*a) l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;*

*b) l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;*

*c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali;*

*d) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.”;*

*“11. Nelle società di cui amministrazioni pubbliche detengono il controllo indiretto, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento.”;*

*12. Coloro che hanno un rapporto di lavoro con società a controllo pubblico e che sono al tempo stesso componenti degli organi di amministrazione della società con cui è instaurato il rapporto di lavoro, sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo agli amministratori.”.*

## **Articolo 5**

### **Revoca e decadenza dall'incarico**

1. Il Sindaco è tenuto alla revoca delle nomine e designazioni effettuate non appena venuto a conoscenza dell'esistenza che gli incaricati si siano resi responsabili di atti o fatti gravemente pregiudizievoli agli interessi dell'ente nel quale sono stati nominati o designati, o del Comune di Seregno.

2. Il Sindaco è tenuto a dichiarare la decadenza dalle nomine e designazioni effettuate non appena venuto a conoscenza dell'esistenza che gli incaricati si trovino nelle condizioni che comportino la loro decadenza dalla nomina o dalla carica.

3. Il Sindaco può revocare in qualsiasi momento le nomine e le designazioni effettuate, ove ritenga che non sussista più il rapporto fiduciario con i soggetti nominati/designati.

4. Il Sindaco è tenuto a comunicare ai consiglieri comunali i provvedimenti adottati sulla base dei precedenti punti 1, 2 e 3 entro il termine di sette giorni oppure, nel caso in cui nel medesimo lasso di tempo sia convocato il Consiglio Comunale, informa direttamente i consiglieri comunali in seduta.

## **Articolo 6**

### **Dimissioni e sostituzioni**

1. Le dimissioni dagli incarichi attribuiti a seguito di nomina o designazione, una volta acquisite al servizio protocollo comunale, sono irrevocabili.

2. In caso di cessazione dall'incarico per dimissioni o per qualsiasi altra causa da parte dei nominati o designati, il Sindaco provvede, nel rispetto dei presenti indirizzi, alla surrogazione dell'individuo cessato dalla carica entro il termine massimo di 45 giorni.

3. L'incarico del soggetto subentrante cessa alla scadenza prevista dallo statuto o dal regolamento dell'organismo di cui è chiamato a far parte.

4. Quanto previsto al precedente punto 2 non si applica solo negli ultimi sei mesi di mandato del Sindaco; in tal caso il Sindaco valuta direttamente l'opportunità o meno della surroga.

## **Articolo 7**

### **Adempimenti dei nominati o designati**

1. Gli incaricati della rappresentanza del Comune, nominati o designati dal Sindaco, sono tenuti, al termine di ogni anno solare, a trasmettere, entro il 31 gennaio successivo all'anno solare di riferimento, idoneo report illustrativo dell'attività da loro svolta all'interno degli enti al Sindaco.

2. Qualora sia prevista la nomina o designazione di più rappresentanti all'interno del medesimo organismo, quanto previsto al punto precedente deve essere redatto in forma congiunta da tutti gli interessati.

3. Quanto previsto dai punti precedenti non si applica solo al termine dell'anno in cui si è proceduto alla nomina o designazione.

4. Nei trenta giorni antecedenti alla scadenza dell'incarico, i nominati o designati devono comunque trasmettere al Sindaco idoneo report illustrativo dell'attività da loro svolta per l'intero mandato all'interno degli enti, unitamente alla dichiarazione reddituale riferita all'ultima scadenza di legge anteriore a tale invio.

5. Una volta acquisiti al protocollo generale i report di cui ai comma precedenti sono pubblicati sul sito dell'ente e del comune e messi a disposizione dei consiglieri comunali a cura del servizio segreteria affari generali.

## **Articolo 8**

### **Allegati**

1. Al fine di agevolare la presentazione delle candidature costituisce parte integrante dei presenti indirizzi l'allegato modello di presentazione candidature, che comunque deve intendersi meramente indicativo e soggetto a possibili modifiche che eventualmente si dovessero rendere necessarie.